Copia informatica ad uso amministrativo

ORDINANZA DEL SINDACO
Registro Generale n. 104 del 14-10-2016

OGGETTO: AZIONI DI BASE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2016/2017

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m^3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunno-invernale, in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno aumentare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m^3;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con delibera del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO_2);
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012 è stato adottato l'aggiornamento del Piano;
- con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Il piano così aggiornato prevede in particolare:
  - all'art. 5 – "Competenze dei Comuni", che i Comuni attuano le previsioni contenute nel presente Piano di Risanamento e Tutela dell'atmosfera sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali;
  - all'art. 6 – "Competenze delle Province", che nell'ambito dei Tavoli Tecnici Zonali, le Province valutano, coordinano e propongono al Comitato di indirizzo e sorveglianza le misure attuate dai Comuni, apportando

eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare le azioni a livello sovracomunale;

- all'art. 7- "Tavolo Tecnico Zonale", che il T.T.Z. attua per il territorio di competenza, gli indirizzi del P.R.T.R.A., che coordina le misure a livello comunale (comma 2), in caso di inerzia del Comune, tutte le iniziative spettanti all'Amministrazione anche quando decise nei T.T.Z. o nei C.I.S., vengono in via sostitutiva adottate dalle amministrazioni Provinciali (comma 3);
-
- Il Comune di Sona risulta inserito in zona IT0512 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici (polveri sottili PM 10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono);

➢ il Comune di Sona ha adottato il Piano Aria con deliberazione di G.C. n. 118 del 14.10.2011 con la quale sono state adottate le modifiche alla proposta del Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei Comuni dell'Area metropolitana di Verona inerenti le azioni e misure da attuare per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 108 del 27.11.2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana di Verona (P.Q.A.), che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di ridurre la presenza di sostanze inquinanti nell'aria;

ATTESO CHE:

- il 26 settembre 2016 si è riunito il T.T.Z.- Tavolo Tecnico Zonale- presieduto e coordinato dall'Amministrazione Provinciale che ha stabilito, tra l'altro, con le azioni definite dal C.I.S.- Comitato di Indirizzo e Sorveglianza- nel 2006, e modificate nel 2016 a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano, di suddividere le azioni a carattere emergenziale in funzione del livello di rischio di superamento del valore limite (VL) giornaliero dei principali inquinanti (PM 10). Il C.I.S. ha così determinato i seguenti tre livelli di criticità cui debbono corrispondere consequenziali azioni emergenziali:

1) Livello di criticità 0: azioni obbligatorie su tutto il territorio regionale da applicare tutto l'anno o per il semestre invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo);

2) Livello di criticità 1: ulteriori azioni da adottarsi localmente in caso di superamento per 7 giorni consecutivi dal Valore Limite giornaliero (50 $\mu g/m^3$);

3) Livello di criticità 2: ulteriori azioni in caso di superamento per 3 giorni consecutivi del doppio del Valore Limite Giornaliero (100 $\mu g/m^3$);

Le azioni vanno pertanto applicate su tutto il territorio regionale per quanto attiene il livello 0 e sui territori comunali ove si verifichino gli ulteriori superamenti per i livelli di criticità 1 e 2.

- Le azioni emergenziali previste dal C.I.S. devono incidere sulle principali fonti di inquinamento così come individuate dal P.R.T.R.A. Ed in particolare:

- Per livello di criticità 0 attengono principalmente a misure di disciplina nell'utilizzo di generatori di calore alimentati a legna o ad altri combustibili solidi civili ed industriali, spegnimento dei motori per i veicoli in sosta, atteggiamenti virtuosi per la riduzione delle emissioni nelle scuole, adozione delle linee guida ministeriali per la gestione dei reflui zootecnici, incentivazione della mobilità sostenibile, limitazioni della circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti, riduzione delle temperature per il riscaldamento in ambienti civili;

- Per il livello di criticità 1 consistono principalmente nella divulgazione di un'informativa predisposta da ARPAV contenente i dati delle PM10, le previsioni metereologiche dei due giorni successivi e alcuni suggerimenti utili al contenimento delle emissioni;

- Per il livello di criticità 2 consistono nel divieto di uso, nella zona in cui si è verificato il raggiungimento del livello di criticità 2 e per almeno i successivi 10 giorni di tutti gli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, compreso il pellet, se nell'abitazione sono presenti altri impianti temici alimentati a gas (metano o gpl) o a pompa di calore; eventuali ulteriori misure di limitazione alla circolazione rispetto a quelle permanenti già adottate dai Comuni.

- Nel corso del TTZ è stato inoltre stabilito che:

  - Dovranno essere programmate alcune "giornate dell'ambiente" a cura delle Amministrazioni locali;
  - Una giornata nel periodo natalizio (tra il 5 dicembre 2016 e l'8 gennaio 2017) con la predisposizione di iniziative significative per la riduzione degli impatti sull'ambiente, a discrezione del Comune;
  - Una giornata fissata per domenica 19 febbraio 2017, con applicazione del blocco totale del traffico veicolare nei seguenti orari: 9.00-12.00 e 14.30-17.30;
  - Due giornate primaverili nel periodo marzo/aprile 2017 e aprile/maggio 2017, con la predisposizione di iniziative significative per la riduzione degli impatti sull'ambiente, a discrezione del Comune.

  - I Comuni sono invitati a trasmettere locandine, e materiale per pubblicizzare le proprie iniziative e rapporti sintetici sulle giornate effettuate;

  - I Comuni dovranno trasmettere, come ogni anno, un "report" sui controlli dell'applicazione delle azioni decise dal C.I.S. e nella seduta del T.T.Z. del 26 settembre 2016. In particolare il "report" dovrà riportare i dati relativi

alle azioni sul fermo motore, divieto di combustione in ambito agricolo e di cantiere e limitazioni della temperatura negli ambienti oltre ai dati dei controlli relativi al blocco settimanale del traffico veicolare. I dati dovranno essere infine aggregati in funzione del livello di criticità raggiunto nel Comune.

RITENUTO CHE:

- Sia necessario ed urgente adottare con provvedimento specifico le misure individuate dal C.I.S. ed approvate dal T.T.Z. nella seduta del 26 settembre 2016 finalizzati alla riduzione del carico inquinante;
- I provvedimenti di limitazione d'uso delle biomasse legnose e/o solide negli impianti di riscaldamento civile ed industriale, di contenimento del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;
- Gli autoveicoli alimentati a benzina o diesel di classe Euro o, Euro 1 e Euro 2 nonché i ciclomotori e motoveicoli di classe Euro 0, sono i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli, come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e confermato dal C.I.S..

VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004, e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA l'ordinanza comunale R.G. n. 39 del 03.08.2011 con la quale viene stabilito l'obbligo di copertura dei camion che trasportano materiale polverulento nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il D.P.R. 412/1993 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 79/2013;

VISTO l'art. 7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

1- Di limitare la circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

divieto di circolazione sulla rete stradale urbana, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso:

a) da lunedì 17 ottobre 2016 a giovedì 22 dicembre 2016;

b) da sabato 7 gennaio 2017 a venerdì 31 marzo 2017;

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, escluso le giornate festive infrasettimanali per le seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0, 1 e 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 98/69/Ce e successive direttive (EURO 0, 1 e 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada"- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti tratti stradali:

a) S.R. n. 11 (arteria che collega Verona con Peschiera)

b) S.P. n. 26 (arteria che collega Sommacampagna con Bussolengo).

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
5. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
7. veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono

servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
14. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
19. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero(da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;
23. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
24. veicoli per accompagnare bambini limitatamente ai 30 mt. prima e dopo orario uscita/entrata scuola.
25. mezzi agricoli nell'ambito della regolare pratica agronomica;
26. veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale (art. 54 del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada");
27. veicoli commerciali (categorie L2, L5 e N come definiti dal Codice della Strada - art. 47 del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada") Euro 2 diesel.

Chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga. In particolare, laddove ci sia riferimento a "titolo autorizzatorio" dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

- Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
- L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."
- Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") che ne facciano richiesta.

Fanno eccezione i casi in cui non vi sia esplicito riferimento a "titolo autorizzatorio" ma sia prevista una modalità specifica prevalente.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo dal **17 ottobre 1016 al 31 marzo 2017,** è fatto:

DIVIETO DI

2- mantenere acceso il motore:
a) degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

3- effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo ad eccezione dei seguenti casi:
•distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
•prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al Decreto 10.03.1998;
•preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto;
•falò in occasioni di feste tradizionali (quale Epifania);

4- climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage,
- box, garage, depositi;

ed inoltre è fatto

OBBLIGO

- di adottare le disposizioni di cui alla norma UNI 10683/2012 "generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi – verifica installazione controllo e manutenzione" secondo gli indirizzi assunti dalla Regione del Veneto;
- di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del Codice della Strada);
- nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitare la temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.:

- a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con le sigle:

E.1 – residenza e assimilabili;
E.2 – uffici e assimilabili;
E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 – attività commerciali e assimilabili;
E.6 – attività sportive;
E.7 – attività scolastiche a partire dal (livello medio-inferiore) la Scuola Primaria di 2° grado;

- a **massimi 17°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/1993, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

FISSA

Le seguenti **"giornate provinciali dell'ambiente":**
- periodo dal 4 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017
- domenica 19 febbraio 2017
- periodo marzo/aprile 2017
- periodo aprile/maggio 2017

Si rimanda a successivo provvedimento l'indicazione delle singole iniziative;

INVITA

1) la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinamenti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo i aree con intenso traffico.
2) In linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
    a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine,passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
    b) in auto azionare gli impianti di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
    c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;

d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salite di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;

3) la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria: durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde,con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

a) le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione;
b) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
c) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
d) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
e) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
f) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
g) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
h) limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
i) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
j) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
k) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
l) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
m) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

DISPONE

- Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, pubblicazione sul sito internet del Comune e ogni altra forma e modalità ritenuta idonea alla sua conoscenza.
- L'invio di copia della presente a:
  - Provincia di Verona – Settore Ambiente – Via delle Franceschine n. 10 – Verona –pec: ambiente.provincia.vr@pecveneto.it;
  - Stazione Carabinieri di Sommacampagna (VR) – pec:tvr23189@pec.carabinieri.it;
  - Comando della Polizia Locale – Sede;

- Settore Lavori Pubblici-Urbanistica - Servizio Ecologia – Sede.

AVVERTE CHE

- Gli atti inerenti il presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Ecologia e chiunque potrà prenderne visione e/o chiederne copia, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992", da €. 164,00 a €. 663.00.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1977, n. 1034, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio; in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

IL SINDACO
F.to MAZZI GIANLUIGI
(firma apposta digitalmente sull'originale documento
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ORDINANZA
DEL SINDACO
Registro Generale n. 104 del 14-10-2016

OGGETTO: AZIONI DI BASE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2016/2017

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Copia informatica dell'atto in oggetto è stata pubblicata all'albo pretorio on line dal **17-10-2016** al **01-11-2016** al n. progressivo 1625 a cura del Messo comunale incaricato.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82, il sottoscritto funzionario incaricato

ATTESTA

Che il presente documento, su supporto analogico, è conforme all'originale documento prodotto con sistema informatico e firmato digitalmente.

SONA, _____

IL PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO

_____